

Fatturazione elettronica verso le P.A. Archiviazione ottica sostitutiva e adempimenti Privacy

A cura di: Cristiano Cavallari

Grottaferrata, 27 febbraio 2015



CONSULENTI DI
DIREZIONE
ASSOCIATI

Viale Nazioni Unite 3, 00046 Grottaferrata (Roma)

www.gvcassociati.it

Indice

- Fatturazione elettronica verso la P.A.: adempimenti e tempistica
- Archiviazione e conservazione ottica sostitutiva
- Rapporto tra conservazione sostitutiva dei documenti e Privacy
- Obblighi Privacy

Fatturazione elettronica verso la P.A.

- Con apposita normativa è stato disposto l'utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti "B2G" (Business to Government) tra pubblica Amministrazione e fornitori, introducendo all'art. 25, co. 1, D.L. 24.4.2014, n. 66, con estensione a tutta la P.A. **dell'emissione della fattura elettronica a partire dal 31 marzo 2015**
- Tale data vale per le amministrazioni pubbliche diverse dai Ministeri, Agenzie fiscali ed enti di previdenza e per le Amministrazioni locali

P.A. destinatarie

- **P.A. destinatarie** - Tra le pubbliche Amministrazioni destinatarie di fatture elettroniche sono ricompresi tutti i soggetti anche autonomi che, a norma dell'art. 1, co. 2, L. 196/2009, concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale e che sono inseriti nel Conto economico consolidato ed individuati entro il 30 settembre di ciascun anno **nell'apposito elenco pubblicato da Istat.**
- In sostanza **P.A.C. (Ministeri, Agenzie Fiscali, Enti nazionali di previdenza ed assistenza)** e **P.A.L. (Regioni, Province, Comuni, Comunità montane)**

Tempistica di attuazione

- **ADOZIONE VOLONTARIA** (art. 6, comma 1, del D.M. Economia e Finanze n. 55/2013): a decorrere dal 6 dicembre 2013 il SDI verrà reso disponibile per le amministrazioni pubbliche che volontariamente intendono aderire e sulla base di accordi stipulati con i propri fornitori;
- **ADOZIONE OBBLIGATORIA** (art. 6, comma 2, del D.M. Economia e Finanze n. 55/2013): per alcune P.A. centrali. A decorrere dal 6 giugno 2014 (12 mesi dall'entrata in vigore del regolamento), adozione obbligatoria per i Ministeri, le Agenzie Fiscali e gli Enti nazionali di previdenza ed assistenza sociale;
- **ADOZIONE OBBLIGATORIA PER I RESTANTI SOGGETTI:** (art. 6, comma 3, del D.M. Economia e Finanze n.55/2013 e art.25, DL IRPEF DL n. 66/2014): per le restanti P.A. a decorrere dal 31 marzo 2015 (non più 24 mesi dall'entrata in vigore del decreto), adozione obbligatoria per le restanti amministrazioni pubbliche.

Obblighi per gli operatori

- I fornitori di Amministrazioni Pubbliche sono tenuti a gestire le fatture, nelle fasi di **emissione, trasmissione e conservazione**, esclusivamente con modalità elettroniche
- Il passaggio al sistema di fatturazione elettronica imporrà agli operatori l'obbligo di adottare la **conservazione sostitutiva delle fatture emesse** secondo le prescrizioni del D.M. 23.1.2004, in quanto la fattura elettronica trasmessa e ricevuta in forma elettronica deve essere conservata nella stessa forma

Segue

- Il passaggio alla fatturazione elettronica richiederà quindi alle imprese la necessaria ristrutturazione del ciclo attivo di fatturazione, potenziando la propria infrastruttura tecnologica ovvero avvalendosi di intermediari privati, presenti sul mercato, in grado di supportare gli operatori con minori capacità di investimento
- Le necessarie modifiche ai processi interni di fatturazione porteranno in ogni caso benefici sotto il profilo di un maggiore coordinamento dell'attività degli uffici operativi, di semplificazioni nella gestione della documentazione amministrativa, con possibilità di accessi simultanei ai documenti, e di migliorata efficienza economico-gestionale dell'intera impresa attraverso l'automazione del flusso di fatturazione

Segue

- All'obbligo di emissione, trasmissione e conservazione di fatture elettroniche in capo ai fornitori, corrisponde dal lato delle **Amministrazioni destinatarie dei flussi** elettronici di fatturazione:
 - ✓ il divieto non solo di accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea
 - ✓ ma anche il divieto di procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio del documento informatico elettronica.
- Questo divieto implica il necessario adeguamento delle infrastrutture informatiche e delle procedure interne delle Amministrazioni interessate alla ricezione e alla gestione delle fatture elettroniche secondo le linee guida individuate con il D.M. 55/2013.

Archiviazione e conservazione ottica sostitutiva

- La conservazione sostitutiva equipara, sotto certe condizioni, i documenti cartacei con quelli elettronici e permette alla P.A. ed alle aziende di **risparmiare sui costi di stampa, stoccaggio e archiviazione.** Il risparmio è particolarmente alto per la documentazione che deve essere, a norma di legge, conservata per più anni
- La conservazione sostitutiva ha quindi legalizzato il documento informatico, equiparandolo a quello cartaceo. Rappresenta lo strumento alternativo alla gestione della carta, garantendo l'opportunità di snellimento dei volumi ed efficacia dei processi documentali. Particolarmente importante è infatti la validità giuridica nel tempo, che assolve all'obbligo di conservazione pluriennale, garantita dalla **marcatore temporale**
- Il nostro Studio ha avviato dallo scorso anno un progetto specifico sul processo di archiviazione ottica e conservazione sostitutiva dei documenti e lo stesso è entrato a pieno regime dall'inizio di quest'anno

Rapporto tra conservazione sostitutiva dei documenti e Privacy

- il D.L. n. 70 del 13 maggio 2011 ha fatto venire meno tutta una serie di adempimenti prima previsti dal Codice della Privacy in capo alle imprese. Uno di questi è il **DPS** (Documento Unico della Privacy), obbligo che è stato sostituito da un'autocertificazione resa dal titolare del trattamento riguardo l'osservanza delle misure minime di sicurezza previste dal codice della Privacy e dal disciplinate tecnico (allegato B)
- Quindi, se da un lato il legislatore è andato nella direzione della semplificazione, dall'altro ha mantenuto in piedi tutta una serie di adempimenti imposti dalla disciplina della Privacy. Ciò vale sia per chi acquisisce i dati sensibili (l'azienda cliente dello Studio), sia per chi riceve e gestisce tali dati attraverso il servizio della conservazione sostitutiva dei documenti (lo Studio presso il quale la clientela si affida per gli adempimenti fiscali ed amministrativi periodici)

Rischi dovuti al mancato assolvimento della Privacy

- Il mancato rispetto di determinate condotte definite dal Codice Unico della Privacy può comportare l'applicazione di varie sanzioni, di natura amministrativa e penale, in capo sia alle **persone fisiche (soci, amministratori, dirigenti, dipendenti)** e, in alcuni casi, anche in capo alle **persone giuridiche (società, Enti)** dalle quali dipendono le persone fisiche (ex Dlgs 231/2001)

Fino al 2001 valevano questi principi

1. SOCIETAS DELIQUERE NON POTEST
2. LA RESPONSABILITÀ PENALE È PERSONALE (ART. 27 COSTITUZIONE)



Per i fatti illeciti compiuti dal personale dipendente di una società (dirigenti, quadri, impiegati, operai e soggetti ad essi equiparati) ne rispondono solo loro stessi e non l'organizzazione da cui dipendono

Dal 2001 nuovi principi

La Legge 29 settembre 2000 n. 300 ed il **Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231** hanno introdotto la «**responsabilità amministrativa**» degli **Enti** con o senza personalità giuridica, per i reati commessi a loro **vantaggio** o nel loro **interesse** dalle persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente e dai soggetti sottoposti alla loro direzione o vigilanza.

La responsabilità dell'ente è autonoma e si aggiunge a quella delle persone fisiche

Responsabilità personali

ILLECITO	SANZIONE AMMINISTRATIVA	SANZIONE PENALE
<p>Omessa o inidonea informativa all'interessato</p> <p><u>(Art. 161, D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196)</u></p>	<p>- da 3.000 a 18.000 euro per violazione dei dati ex art. 13;</p> <p>- da 3.000 a 18.000 euro per violazione dei dati sensibili o giudiziari,</p> <p>- da 5.000 a 30.000 e fino al triplo se risulta inefficace per le condizioni economiche del contravventore</p>	
<p>Altre fattispecie: [violazione art. 16, 1° comma lett. B) o di altre disposizioni in materia di disciplina del trattamento dei dati personali];</p> <p><u>(Art. 162, D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196)</u></p>	<p>- da 5.000 a 30.000 euro</p>	
<p>Altre fattispecie [violazione art. 84 1° comma]</p> <p><u>(Art. 162, D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196)</u></p>	<p>- da 5.000 a 3.000 euro</p>	

ILLECITO	SANZIONE AMMINISTRATIVA	SANZIONE PENALE
<p>Omessa o incompleta notificazione</p> <p>(Art. 163, D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196)</p>	<p>- da 10.000 a 60.000 euro</p> <p>Sanzione accessoria:</p> <p>pubblicazione ordinanza - ingiunzione</p>	
<p>Omessa informazione o esibizione al Garante</p> <p>(Art. 164, D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196)</p>	<p>- da 4.000 a 24.000 euro</p>	
<p>Trattamento illecito di dati</p> <p>(Art. 167, D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196)</p>		<p>- Reclusione da 6 a 18 mesi (se dal fatto deriva documento);</p> <p>- Reclusione da 6 a 24 mesi (se il fatto consiste nella comunicazione e/o diffusione).</p> <p>- Reclusione da 1 a 3 anni (se il fatto costituisce reato più grave: al fine di trarre profitto per se o altri o per arrecare danno).</p>

ILLECITO	SANZIONE AMMINISTRATIVA	SANZIONE PENALE
<p>Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante</p> <p>(Art. 168, D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196)</p>		<p>- Reclusione da 6 mesi a 3 anni.</p>
<p>Inadeguatezza delle Misure minime di sicurezza</p> <p>(Art. 169, D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196)</p>		<p>- Reclusione fino a 2 anni</p> <p>o ammenda</p> <p>- da 10.000 a 50.000 euro</p>
<p>Inosservanza di provvedimenti del Garante</p> <p>(Art. 170, D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196)</p>		<p>- Reclusione da 3 mesi a 2 anni.</p>

Responsabilità «amministrativa delle imprese»

L'art.9 del D.L. 93/2013 ha introdotto i seguenti reati in termini di responsabilità amministrativa 231 delle imprese:

- *DELITTI IN MATERIA DI TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI (VIOLAZIONE PRIVACY, art 167 Dlgs 196/2003)*
- *FALSE COMUNICAZIONI NOTIFICATE AL GARANTE (art. 168 Dlgs 196/2003)*
- *INOSSERVANZA DEI PROVVEDIMENTI DEL GARANTE (art. 170 Dlgs 196/2003)*

- *SANZIONI*

Sanzione pecuniaria (da 100 a 500 quote, dove ogni quota oscilla da un minimo di 250,23 euro fino ad un massimo di 1.549,37 euro)

CALCOLO SANZIONI 231 PER MANCATO RISPETTO PRIVACY

	numero quote	valore della quota	Importo sanzione	
		250,23	25.023,00	Minimo
Da:	100	1.549,37	154.937,00	Massimo
		250,23	125.115,00	Minimo
A:	500	1.549,37	774.685,00	Massimo

Come prevenire i rischi?

- Adottare le misure minime previste dal Codice della Privacy, per evitare le responsabilità personali (sanzioni amministrative e penali)
- Valutare l'adozione del Modello di prevenzione ex D.Lgs 231/2001, per evitare le sanzioni in capo all'azienda derivante dalla responsabilità «amministrativa» delle imprese

GRAZIE

Cristiano Cavallari
Dottore Commercialista

c.cavallari@gvcassociati.it



GVC Consulting, Consulenti di Direzione Associati

www.gvcassociati.it